

CAPITOLATO SPECIALE

L’AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART. 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D.LGS 36/2023, PER LA FORNITURA DI UN SERVIZIO DI ACQUISTO BIGLIETTERIA AEREA E PERNOTTAMENTO PER UNA PERSONA MADRID DAL 30 MAGGIO AL 04 GIUGNO 2024. MISURA 19 SOTTO MISURA 19.4 PSR SARDEGNA 2014/2022 CUP H82B24002060009 CIG B1C5AFD026

PREMESSA

ARTICOLO 1

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO

Il GAL Sulcis Iglesiasiente Capoterra e Campidano di Cagliari in collaborazione con la Fondazione Mont’e Prama e la Camera di Commercio e Industria Italiana per la Spagna (CCIS), intende partecipare alla XIV edizione dell’evento Passione Italia e alle manifestazioni enogastronomiche in Spagna che verranno realizzate dall’Ambasciata italiana, che si svolgeranno a Madrid dal 31 maggio al 2 giugno 2024.

Il presente capitolato reca le caratteristiche descrittive delle prestazioni richieste per l’affidamento di un appalto di servizi relativo è l’acquisto dei seguenti servizi:

- Servizio di biglietteria aerea a/r Cagliari/Madrid con partenza il giorno 30 maggio e rientro il giorno 04 giugno 2024 per la direttrice del Gal Dott.ssa Nicoletta Piras;
- Sistemazione in hotel 3 superiore o, a parità di condizioni economiche 4 stelle o offerta migliorativa, in regime di B&B con la prima colazione inclusa, in area centrale delle città di Madrid, con sistemazione in camere singole con servizi inclusi e connessione Wi-Fi gratuita

ARTICOLO 2

SERVIZI/FORNITURE RICHIESTE

L’importo di aggiudicazione deve considerarsi remunerativo di tutte le attività, le azioni e gli strumenti necessari per lo svolgimento dei servizi oggetto del presente affidamento. Tutti i servizi e le attività devono essere realizzati a regola d’arte.

ARTICOLO 3

SPECIFICHE DEI SERVIZI E CONDIZIONI DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ

La natura dei servizi richiesti presuppone uno stretto collegamento tra l'operatore economico e il committente. Le attività dovranno essere svolte garantendo il raccordo continuativo con i referenti del GAL, sia in fase di programmazione, sia di realizzazione dei servizi richiesti. Tutte le attività oggetto del presente capitolato devono essere realizzate entro i termini predisposti dal soggetto affidatario.

ARTICOLO 5

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI E DELLE FORNITURE

L'esecutore si impegna a:

- realizzare i servizi oggetto del presente affidamento secondo le modalità e le tempistiche indicate in sede di offerta;
- predisporre e fornire la documentazione occorrente per la realizzazione efficace dell'educational.

Il fornitore dovrà espletare tutti i servizi oggetto del presente capitolato tecnico con propria organizzazione e senza alcun costo aggiuntivo per il GAL.

Tutte le attività oggetto del presente affidamento dovranno essere svolte dalla Ditta affidataria in conformità alle indicazioni contenute nel presente capitolato e dalle disposizioni/ordini impartiti del Direttore dell'esecuzione e dei suoi eventuali assistenti, nel rispetto delle procedure operative in uso da parte del GAL e favorendo l'adozione di prassi e strumenti anche da parte del personale interno del GAL.

ARTICOLO 6

PROPRIETÀ DEI DELIVERABLE

Tutto il materiale elaborato e prodotto in esecuzione dell'affidamento sarà di esclusiva proprietà del GAL, che ne potranno disporre liberamente. In ogni caso, al termine del rapporto contrattuale l'Appaltatore dovrà garantire il passaggio di consegne, comprensivo degli elaborati (digitali e cartacei) prodotti nel corso del servizio. Il GAL mandatario potrà utilizzarli per finalità istituzionali senza che il fornitore possa chiedere alcun compenso aggiuntivo rispetto a quanto previsto nel presente capitolato.

ARTICOLO 7

STANDARD E STRUMENTI

La documentazione proposta nell'espletamento dei servizi dovrà essere prodotta in conformità agli standard documentali e forniti dal GAL mandatario all'avvio dell'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 8

IMPORTO CONTRATTUALE

Il valore del presente appalto è quantificato in **€ 1.850,00** IVA di legge esclusa.

La base d'asta è stata formulata tenendo conto dei seguenti elementi:



- ✓ costo forniture sulla base di indagine di mercato: costo volo aereo Cagliari/ Madrid e pernottamento 5 notti in camera singola con prima colazione.

ARTICOLO 9

DURATA DELL'APPALTO

La durata dell'appalto è stimata a decorrere dalla sottoscrizione del contratto o dall'avvio del servizio, e dovrà concludersi entro e non oltre il 04/06/2024.

ARTICOLO 10

CONTRATTO

La stipula del contratto di appalto ha luogo entro il termine di trenta giorni dall'atto di affidamento, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

Entro la data indicata dalla stazione appaltante l'appaltatore è obbligato:

- a versare anticipatamente eventuali spese contrattuali sostenute dall'amministrazione;
- a dare prova di avere la disponibilità del personale in numero e con i requisiti minimi richiesti dal presente Capitolato speciale di appalto e quelli ulteriori eventualmente proposti dall'operatore economico, trasmettendo i relativi contratti e indicando l'elenco nominativo, la tipologia di impiego, la documentazione comprovante i titoli e/o l'esperienza richiesta;
- a presentare ogni documento che sarà richiesto dalla stazione appaltante.

ARTICOLO 11

AVVIO DEL SERVIZIO

L'Amministrazione appaltante, tramite il Responsabile unico del progetto/DEC, comunica all'esecutore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per la consegna del servizio. Il RUP/DEC e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale di avvio del servizio, la cui data corrisponde con quella di inizio dell'appalto. Se nel giorno fissato e comunicato l'Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna del servizio senza giustificato motivo, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nonché, al verificarsi dei presupposti di legge, incamerare la cauzione, fermo restando il risarcimento del danno se eccedente il valore della cauzione, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte dell'Appaltatore.

ARTICOLO 12

CORRISPETTIVO

Il corrispettivo contrattuale è comprensivo di ogni onere connesso alle prestazioni, anche se non

specificatamente richiamate, descritte nel presente capitolato, ivi comprese le forniture, le spese accessorie ecc. occorrenti alla perfetta esecuzione del Servizio in questione. Si intende inoltre remunerato qualsiasi onere, menzionato o meno nel presente capitolato, che sia inerente o conseguente ai diritti di cui si tratta; per cui l'appaltatore non potrà richiedere, per nessuna ragione, nuovi o maggiori compensi.

Il corrispettivo sarà fisso ed invariato e sarà così determinato a saldo a seguito della fornitura del servizio.

Nello specifico:

- a) Il RUP/DEC accerta senza indugio il raggiungimento delle condizioni contrattuali di cui allo schema sopra riportato;
- b) il RUP/DEC adotta lo stato di avanzamento del servizio, contestualmente all'esito positivo dell'accertamento dei presupposti previsti nel contratto;
- c) il R.U.P. emette il certificato di pagamento contestualmente all'adozione dello stato di avanzamento del servizio o, per la rata di saldo, dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, e comunque non oltre sette giorni dalla data della loro adozione, previa verifica della regolarità contributiva dell'esecutore. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 11 del Codice.
- d) L'esecutore dovrà emettere un documento con valore fiscale o altro documento riconosciuto ai fini di legge, intestato a ciascun Partner di progetto per la propria quota finanziaria di competenza
- e) Il pagamento da parte del GAL partner, così come sopra menzionato, avverrà solo ed esclusivamente tramite bonifico bancario entro e non oltre 30 giorni dalla data di adozione dello stato di avanzamento del servizio o dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione (per la rata di saldo).

Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale nel caso in cui il superamento di tale termine sia imputabile direttamente ai GAL partner di progetto. La fattura SENZA SPLIT PAYMENT dovrà riportare obbligatoriamente la dicitura **“Misura 19 sotto misura 19. 4 CUP H82B24002060009. PSR Sardegna 2014/2022**

La ditta affidataria dovrà emettere in seguito al pagamento, apposite liberatorie firmate digitalmente secondo il modello che verrà fornito dal GAL.

ARTICOLO 13

CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il GAL si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo a suo carico, i servizi eseguiti oltre i termini previsti per l'esecuzione o quelli non rispettosi delle condizioni di esecuzione previste dalla richiesta di offerta e dal presente capitolato speciale, salva la facoltà di richiedere il risarcimento dei danni collegati o derivanti da detto ritardo.

L'Appaltatore non può sospendere l'esecuzione dell'appalto in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il GAL.

L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l'addebito di ogni costo e onere

derivante dal rinnovo della procedura d'appalto di cui si tratta.

In caso di mancato rispetto dei termini di esecuzione, il GAL si riserva la facoltà di rifiutare in tutto o in parte la fornitura dei servizi, senza che questo comporti alcun onere od obbligo per lo stesso che potrà quindi affidare la relativa commessa ad altro operatore economico.

In detto caso, il GAL potrà procedere eventualmente con l'accollo dei costi ed oneri aggiuntivi derivanti dall'attivazione di una eventuale nuova procedura di aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

ARTICOLO 14

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

Durante tutta la vigenza del presente appalto, la ditta è obbligata nei confronti dei propri dipendenti, e se costituita eventualmente sotto forma di società cooperativa anche nei confronti dei soci-lavoratori impiegati, al rispetto di tutti gli obblighi risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale e di sicurezza ed igiene del lavoro, assumendosi i relativi oneri. La ditta si obbliga ad esibire in qualsiasi momento, ed a semplice richiesta della stazione appaltante, i libri paga e le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio. Nel caso di inottemperanza a tale obbligo, il GAL ha la facoltà di segnalare la situazione alla competente Direzione Provinciale del Lavoro nonché di assumere ogni azione ritenuta opportuna in merito. La ditta si obbliga, a rispettare tutte le condizioni normative e retributive, nessuna esclusa, del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro di settore.

ARTICOLO 15

RESPONSABILITÀ DELL'ESECUTORE

L'operatore economico affidatario è l'unico responsabile nei confronti del personale impiegato e dei terzi nella esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto. Esso è obbligato ad osservare le vigenti disposizioni di legge per la prevenzione degli infortuni, l'assistenza e la previdenza dei lavoratori impiegati nell'esecuzione del servizio. L'affidatario ha l'obbligo di garantire i lavoratori per le ipotesi di infortunio di qualsiasi genere che possano verificarsi nello svolgimento anche di quella parte di attività dagli stessi eventualmente prestata direttamente all'interno dei locali del GAL, manlevando quest'ultima da ogni eventuale richiesta di risarcimento. L'operatore economico ha l'obbligo di osservare, oltre che il presente disciplinare, ogni altra norma di legge, decreto e regolamento, vigenti od emanati in corso d'opera in tema di assicurazioni sociali ed è tenuto al rispetto di tutte le normative relative alle assicurazioni sociali del personale addetto ed alla corresponsione dei relativi contributi, esonerando di conseguenza il GAL da ogni e qualsiasi responsabilità civile in merito.

ARTICOLO 16

ONERI E OBBLIGHI DELL'ESECUTORE

Oltre a quanto stabilito in precedenza sono a totale carico dell'affidatario, senza dar luogo ad alcun compenso aggiuntivo a nessun titolo, i seguenti oneri ed obblighi:

- Tutte le spese sostenute per la partecipazione alla procedura;
- Tutte le spese di bollo e di registro inerenti agli atti occorrenti per l'espletamento del servizio dal giorno della comunicazione dell'aggiudicazione della stessa e per tutta la sua durata.
- L'obbligo di dare immediato inizio all'espletamento del servizio previsto nel disciplinare non appena il contratto diventi efficace, fatta salva l'eventuale necessità di attendere la sottoscrizione di un verbale inizio attività ove previsto.
- La ripetizione di quei servizi oggetto del contratto che a giudizio del GAL non risultassero eseguiti a regola d'arte.
- L'obbligo di segnalare per iscritto immediatamente al GAL ogni circostanza o difficoltà relativa alla realizzazione di quanto previsto.

ARTICOLO 17

SOSPENSIONE E RIPRESA DEL SERVIZIO

Quando ricorrano circostanze speciali, che impediscono in via temporanea che i servizi procedano utilmente a regola d'arte, e che non fossero prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il RUP/DEC può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando il verbale di sospensione. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le relative cause, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Per quanto non espressamente previsto si rinvia all'art. 121 del D.Lgs. 36/2023

ARTICOLO 18

MODIFICHE CONTRATTUALI IN CORSO DI ESECUZIONE

Fermo quanto previsto per le clausole di revisione dei prezzi, il contratto può essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento nei casi e secondo i limiti previsti dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023, a cui si rinvia.

ARTICOLO 19

VERIFICA DI CONFORMITA' DELL'APPALTO

Il responsabile unico del progetto del GAL controlla l'esecuzione del contratto.

Il GAL procede con l'effettuazione delle verifiche di conformità, ai sensi dell'art. 116 comma 5 del D.Lgs

36/2023, per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali.

All'esito positivo della verifica di conformità il RUP rilascia il certificato di pagamento all'Appaltatore.

Durante il corso dell'esecuzione contrattuale il GAL si riserva di effettuare verifiche e prove preliminari, al fine di verificare l'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore e in modo da potere tempestivamente intervenire con azioni correttive qualora non fossero rispettate le condizioni di esecuzione stabilite dal contratto d'appalto. La verifica di conformità consiste in una serie di prove atte a verificare la perfetta esecuzione del contratto quindi di quanto eseguito e consegnato e il rispetto di tutte le funzionalità richieste.

Resta inteso che la verifica non comporta in nessun caso, alcun onere per il GAL.

ARTICOLO 20

PENALI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Nel caso in cui i servizi oggetto di questo appalto non siano espletati da parte della impresa appaltatrice nei termini stabiliti, secondo le indicazioni contenute nel presente capitolato speciale, nei documenti contrattuali, nella relazione tecnica presentata dall'operatore economico, ed in ottemperanza agli ordini di servizio del GAL, o siano riscontrate deficienze e inadempimenti nel servizio stesso, oltre all'obbligo di ovviare all'infrazione contestata entro il termine stabilito in sede di contestazione (qualora sia possibile), saranno addebitate le penalità di seguito elencate

- In caso di mancato rispetto del termine di 3 giorni - dalla ricezione della Pec di contestazione – per ottemperare all'inadempimento o al ritardo contestato - sarà applicata, per ogni giorno lavorativo di ritardo, una penale a carico del prestatore inadempiente pari all'1‰ dell'importo di aggiudicazione.
- In caso di mancato rispetto dei termini previsti per la gestione delle pratiche ordinarie, ovvero di persistente ed ingiustificata irreperibilità dell'affidatario, tale da ingenerare un aggravio a carico del GAL, potrà essere applicata una penale a carico dell'operatore economico, pari all'1‰ del valore dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo

Gli eventuali ritardi/inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti periodi verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal RUP/DEC. L'appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Nel caso valuti positivamente le controdeduzioni presentate dalla Ditta, il GAL ne darà comunicazione alla stessa entro il termine di trenta giorni; in caso contrario verrà comunicato l'ammontare della penale che, salvo diversi accordi, sarà trattenuto dalla prima fattura utile ovvero dal deposito cauzionale. Il GAL, oltre all'applicazione della penale, ha comunque facoltà di esperire ogni azione ritenuta utile o necessaria per il risarcimento dell'eventuale maggiore danno subito e delle maggiori spese sostenute come conseguenza dell'inadempimento contrattuale.

In aggiunta all'applicazione della penalità di cui al presente articolo, il GAL potrà comunque procedere all'esecuzione d'ufficio, totale o parziale, dei mancati o carenti servizi contestati, addebitando alla Ditta appaltatrice il relativo costo.

In ragione della gravità dell'inadempimento il GAL avrà il diritto di disporre, oltre alle predette penali, la risoluzione del contratto. In ogni caso si procederà alla risoluzione contrattuale qualora il totale delle penali dovesse superare il 10% dell'importo del contratto, al netto di IVA.

ARTICOLO 21

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Ferma restando la possibilità di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, il GAL si riserva la facoltà di risolvere immediatamente lo stesso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, nelle seguenti ipotesi:

- a. in caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente a carico dell'appaltatore;
- b. per inosservanza di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza e prevenzione infortuni;
- c. per mancata assunzione del servizio entro il termine fissato dal contratto o dall'amministrazione;
- d. qualora l'appaltatore non si conformi, nel termine di volta in volta indicato, all'ordine di servizio di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- e. in occasione della violazione di quattro ordini di servizio, anche non consecutivi, disposti dal RUP/Direttore dell'esecuzione;
- f. nei casi di abbandono e/o interruzione ingiustificata del servizio;
- g. nel caso di gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- h. nel caso l'impresa affidataria impieghi personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'impresa non provveda all'immediata regolarizzazione.
- i. In caso di subappalto abusivo o non autorizzato;
- j. In caso di violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di dichiarazione del GAL, a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L'impresa affidataria, inoltre, incorrerà nella perdita della cauzione definitiva che resta incamerata dal GAL, al verificarsi dei presupposti di legge, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Per ottenere la rifusione dei danni, il rimborso delle spese e il pagamento delle penali qualora l'impresa affidataria, opportunamente avvisata, non adempirà a ciò, il GAL potrà rivalersi sui crediti dell'impresa stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata.

Oltre alle suindicate motivazioni e quelle previste per legge, la risoluzione potrà avere luogo anche nel caso l'inadempimento risulti da reclami presentati al GAL da parte dei soggetti che fruiscono dei servizi.

ARTICOLO 22

RECESSO DAL CONTRATTO

Ai sensi dell'articolo 123 del Codice dei contratti, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavori o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 al Codice. L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i lavori, ed effettua il collaudo definitivo.

ARTICOLO 23

DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO - CESSIONE DEL CREDITO

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. È ammessa la cessione dei crediti nei limiti delle disposizioni indicate all'articolo 120 comma 12 del D.Lgs.n. 36/2023 e della l. 21 febbraio 1991, n. 52.

ARTICOLO 24

PROCEDURE IN CASO DI LIQUIDAZIONE DELL'APPALTATORE, DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE O DICHIARAZIONE DI INEFFICACIA DEL CONTRATTO

Si applicano le disposizioni dell'art 124 D.Lgs.n. 36/2023 in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta e concordato preventivo, oppure di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 122 o di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159/2011, oppure in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto.

ARTICOLO 25

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura ufficio territoriale del Governo della Provincia di competenza della notizia

dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 26

FORO COMPETENTE

Ove dovessero insorgere controversie tra il GAL e l'impresa esecutrice in ordine all'interpretazione ed all'esecuzione del contratto conseguente all'aggiudicazione del presente appalto, l'appaltatore non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del Servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate contestazioni per iscritto alla stazione appaltante, in attesa che vengano assunte, di comune accordo, le decisioni in ordine alla prosecuzione dello svolgimento dell'appalto.

Ove detto accordo non dovesse essere raggiunto, ciascuna delle parti avrà facoltà di ricorrere all'autorità giudiziaria.

Per tutte le controversie che dovessero insorgere sarà competente in via esclusiva il Foro di Cagliari, è escluso l'Arbitrato.

ARTICOLO 27

PRIVACY

Si informa che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, il titolare del trattamento dei dati è il Presidente del GAL Sulcis Iglesiasiente, Capoterra e Campidano di Cagliari. I dati personali trattati sono raccolti direttamente attraverso l'Interessato, oppure presso i soggetti legittimati ad acquisirli e a renderli disponibili al GAL (esempio: Camere di commercio, INPS, SIAN, ecc.). I trattamenti sono effettuati con strumenti manuali e/o informatici e telematici, applicando criteri di organizzazione ed elaborazione adeguati alle finalità del trattamento stesso e, in ogni caso, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati.

La Direttrice

(Dott.ssa Nicoletta Piras)